



## COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA di NOVARA

### Polizia Locale

Via Circonvallazione n. 37

Pec : [comune.borgoticino@legalmail.it](mailto:comune.borgoticino@legalmail.it)

#### ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 07/08/2020

---

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI E BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE PER IL GIORNO 07/08/2020 PRESSO IL PARCO DEL VOLONTARIATO A BORGO TICINO IN VIA PAPA GIOVANNI XXII IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SERATA KARAOKE**

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 07/08/2020 si svolgerà la manifestazione denominata "Serata Karaoke" organizzata a Borgo Ticino nel Parco del volontariato -via Papa Giovanni XXIII, dalla Amministrazione Comunale di Borgo Ticino;

**CONSIDERATO** che tale evento richiamerà un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento di lattine, bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

**RITENUTO** pertanto, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO**, in generale, degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei servizi in data 30 giugno 2017 e, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda: 1) il divieto di vendita e consumo per asporto di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine; 2) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

**VISTA** la circolare del Capo della Polizia di Stato del 7 giugno 2017 e la circolare del Prefetto di Novara del 6.6.2017 ad oggetto "Eventi stagione estiva 2017";

**VISTO** l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato (lett. b);

**ATTESO** che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito con legge 24.7.2008, n. 125;

Per i motivi sopra indicati,

#### **ORDINA**

**Dalle ore 20.30 alle ore 24.00, del giorno 07/08/2020 a Borgo Ticino nel Parco del Volontariato in via Papa Giovanni XXIII:**

- 1) Il divieto di vendita e consumo per asporto di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine.**
- 2) Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.**

#### **AVVERTE**

Le violazioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 e 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

#### **DISPONE**

La notifica della presente all'Organizzatore della manifestazione  
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini prescritti dalle legge.

Manda per le rispettive competenze e conoscenze:

- Alla Polizia Locale di Borgo Ticino
- Alla Stazione Carabinieri di Borgo Ticino;
- al Prefetto di Novara per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

#### **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 07.08.90 n. 241 che contro la presente ordinanza è ammesso: • ricorso al Prefetto di Novara nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Geom. Alessandro MARCHESE**